

SENTENZA DELLA CORTE (PRIMA SEZIONE)
DEL 29 APRILE 1982 ¹

**Pabst & Richarz KG
contro Hauptzollamt Oldenburg
(domanda di pronunzia pregiudiziale
proposta dal Finanzgericht di Amburgo)**

«Regime fiscale degli alcolici»

Causa 17/81

Massime

1. *Questioni pregiudiziali — Competenza del giudice nazionale — Accertamento e valutazione degli antefatti*
(Trattato CEE, art. 177)
2. *Diritto comunitario — Applicazione uniforme — Definizione giuridica di un provvedimento nazionale secondo il diritto comunitario — Definizione autonoma*
3. *Disposizioni fiscali — Tributi interni — Discriminazione fra prodotti nazionali e prodotti importati analoghi — Divieto — Campo d'applicazione — Sgravio fiscale dei prodotti nazionali che svantaggia i prodotti importati analoghi — Sgravio vietato*
(Trattato CEE, art. 95)
4. *Disposizioni fiscali — Tributi interni — Prezzo di vendita di un prodotto soggetto a monopolio nazionale — Parte di carattere fiscale di esso — Tributo che colpisce i prodotti importati — Tributo corrispondente ad un elemento non fiscale del prezzo di vendita del prodotto analogo soggetto a monopolio — Tributo discriminatorio — Sgravio di pari importo dei due prodotti — Persistere della discriminazione*
(Trattato CEE, art. 95, 1° comma)
5. *Disposizioni fiscali — Tributi interni — Tributo discriminatorio che può far parte di un regime di aiuti statali — Applicazione in ogni caso delle disposizioni fiscali del Trattato*
(Trattato CEE, artt. 92 e 95)

¹ — Lingua processuale: il tedesco.

6. *Monopoli nazionali di carattere commerciale — Disposizioni specifiche del Trattato — Campo d'applicazione sostanziale — Attività intrinsecamente connesse all'esercizio della funzione specifica del monopolio — Sgravio di alcolici colpiti da tributi precedentemente riscossi — Irrilevanza*

(Trattato CEE, art. 37)

7. *Accordi internazionali — Accordo di associazione fra la CEE e la Grecia — Disposizione di non discriminazione fiscale — Sgravio fiscale che sfavorisce i prodotti importati dalla Grecia — Divieto — Efficacia diretta*

(Trattato CEE, art. 95; Accordo di associazione CEE — Grecia del 9 luglio 1961, art. 53, n. 1)

1. Non spetta alla Corte, ma al giudice nazionale, l'accertare i fatti che hanno dato origine alla causa e il trarne le conseguenze ai fini della sua pronunzia.

2. La definizione giuridica di un provvedimento nazionale secondo il diritto comunitario non dipende dal modo in cui il provvedimento stesso è stato valutato o interpretato nell'ambito nazionale. La necessità di garantire l'applicazione uniforme nell'intera Comunità delle disposizioni del Trattato impone che esse vengano interpretate autonomamente.

3. L'art. 95 del Trattato ha lo scopo di vietare tutti i procedimenti fiscali che possano ledere la parità di trattamento fra prodotti nazionali e prodotti importati. Tale disposizione si applica quindi ai provvedimenti di sgravio che, nell'ambito di un aumento delle imposte sull'alcool, concedono un trattamento più favorevole ai prodotti nazionali analoghi che a quelli importati, anche se detti provvedimenti sono stati adottati con direttive amministrative.

4. Si deve considerare come «imposizione», ai sensi dell'art. 95 del Trat-

tato, per quanto riguarda il prezzo di vendita stabilito dal monopolio nazionale, solo la parte di tale prezzo che il monopolio è tenuto, a norma di legge, a versare all'erario quale imposta sull'alcool, parte il cui importo è determinato, ad esclusione di tutti gli altri elementi od oneri, economici o di altro genere, che rientrano nel calcolo del prezzo di monopolio.

Ne consegue che un onere fiscale incluso nell'imposizione sull'alcool importato e che corrisponde ad un elemento non fiscale compreso nel prezzo di vendita dell'alcool smerciato dall'amministrazione nazionale del monopolio ha carattere discriminatorio. Se, di conseguenza, oneri fiscali diversi gravanti sull'alcool importato, da un lato, e sull'alcool di monopolio nazionale, dall'altro, sono ridotti di un uguale importo, il trattamento fiscale meno favorevole dell'alcool importato continua e la suddetta discriminazione sussiste.

5. Un provvedimento attuato mediante un tributo discriminatorio e che possa essere nello stesso tempo considerato un aiuto ai sensi dell'art. 92 del Trattato, rientra comunque nella sfera d'applicazione dell'art. 95.

6. L'art. 37 del Trattato riguarda unicamente le attività intrinsecamente connesse all'esercizio della funzione specifica del monopolio di cui trattasi. Esso non ha quindi alcuna rilevanza nei confronti delle disposizioni nazionali estranee all'esercizio di questa funzione specifica, come quelle relative allo sgravio degli alcoolici colpiti da tributi precedentemente riscossi.

7. L'art. 53, n. 1, dell'Accordo d'associazione fra la Comunità e la Grecia svolge, nell'ambito di detto accordo, una funzione identica a quella dell'art. 95 del Trattato. Esso si inserisce infatti in un complesso di disposizioni che hanno lo scopo di preparare l'entrata della Grecia nella Comunità, istituendo l'unione doganale, armonizzando le politiche agricole, introducendo la libera circolazione dei lavoratori e con altri provvedimenti di

adeguamento graduale alle esigenze del diritto comunitario.

Dalla lettera dell'art. 53, n. 1, sopra menzionato, nonché dall'oggetto e dalla natura dell'accordo d'associazione di cui fa parte si desume quindi che detta disposizione osta a che un regime nazionale di sgravio favorisca il trattamento fiscale degli alcoolici nazionali rispetto a quelli importati dalla Grecia. Essa stabilisce un obbligo chiaro e preciso, che non è subordinato, nel suo adempimento o nei suoi effetti, all'intervento di alcun atto ulteriore. Ciò premesso, l'art. 53, n. 1, va considerato direttamente efficace a decorrere dall'inizio del terzo anno successivo all'entrata in vigore dell'Accordo, data entro la quale doveva essere abolito, a norma del terzo comma di detta disposizione, qualunque provvedimento ad essa contrario.

Nel procedimento 17/81,

avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato (CEE), dal Finanzgericht (Tribunale delle finanze) di Amburgo nella causa dinanzi ad esso pendente fra

PABST & RICHARZ KG, con sede a Elsfleth,

e

HAUPTZOLLAMT (ufficio principale della dogana) OLDENBURG,

interveniente:

OBERFINANZDIREKTION (Direzione superiore delle finanze) HANNOVER,

domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 37 e 95 del Trattato CEE, dell'art. 53, n. 1, dell'Accordo di associazione fra la Comunità economica europea e la Grecia, nonché degli artt. 92 e segg. del Trattato CEE con riferimento all'applicazione di alcuni provvedimenti amministrativi relativi all'esecuzione della legge della Repubblica federale di Germania 8 aprile 1922 sul monopolio degli alcoolici (Branntweinmonopolgesetz),